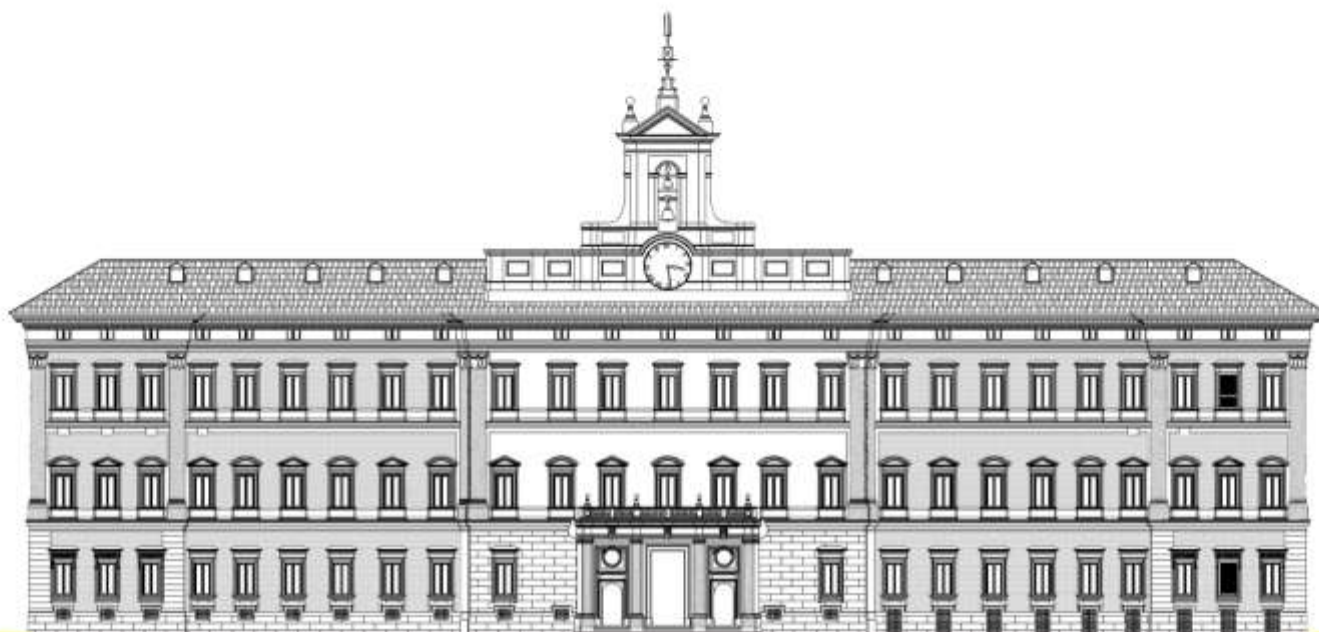




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1678

Ratifica ed esecuzione Accordi tra l'Italia e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica, tecnologica e culturale

N. 100 – 18 giugno 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1678

Ratifica ed esecuzione Accordi tra l'Italia e il Governo
della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione
scientifica, tecnologica e culturale

N. 100 – 18 giugno 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1678
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relatore per la	Romaniello
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	III Commissione

PREMESSA

Il disegno di legge reca la ratifica dei seguenti Accordi:

- di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus, fatto a Trieste il 10 giugno 2011;
- di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.

Il testo originario del disegno di legge in esame presentato al Senato (AS 677), di iniziativa parlamentare, non era corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame al Senato è stata acquisita una relazione tecnica pienamente utilizzabile, cui si fa riferimento nel presente dossier.

Nella scorsa legislatura (XVII), i due accordi erano inclusi – insieme ad altri – in un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo (AS 2812): il Senato non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO			
	2019	2020	A decorrere dal 2021
Art. 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica (cooperazione scientifica e tecnologica)	105.000	105.000	109.720
Art. 3, comma 2 del disegno di legge di ratifica (cooperazione culturale)	65.020	65.020	67.100

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) (cooperazione scientifica e tecnologica)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 4: prevede - come forme di cooperazione - scambi di documentazione e informazioni, progetti congiunti di ricerca e progettazione, scambi di scienziati e specialisti, organizzazione di seminari, simposi e conferenze, sostegno alla commercializzazione di progetti tecnico-scientifici congiunti.	La relazione tecnica elenca le seguenti spese annue: a) per contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse (MAECI): 40.000 euro; b) per promuovere e realizzare iniziative di collaborazione scientifica bilaterale, volte ad intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi, si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti (MIUR): 50.000 euro; c) allo scopo di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tramite la realizzazione di progetti congiunti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di massimo 10 giorni a 5 docenti e ricercatori bielorussi, forfettariamente quantificati in 120 euro a persona al giorno (MAECI): 6.000 euro; d) sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 5 soggiorni di lunga durata (1 mese, 1.300 euro ciascuno) (MAECI): 6.500 euro; e) si prevede che l'Italia possa inviare in Belarus 5 docenti e ricercatori (5 biglietti a/r Roma/Minsk x 500 euro ciascuno) (MAECI): 2.500 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni: • per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente (cfr. punti c, d, e); • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) (cooperazione scientifica e tecnologica)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
	utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti (cfr. punto c); • inoltre, per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in 1.300 euro al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia (cfr. punto d). TOTALE per MAECI: 55.000 euro annui dal 2019. TOTALE per MIUR: 50.000 euro annui dal 2019.
Articolo 5: prevede la promozione congiunta di progetti di ricerca inseriti in programmi dell'Unione europea o di altre Organizzazioni multilaterali.	La relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dalla norma in esame sono già quantificati al precedente articolo 4.
Articolo 7: istituisce una Commissione mista incaricata per la collaborazione scientifica e tecnologica che stabilirà i Programmi esecutivi pluriennali e vigilerà sulla loro attuazione e potrà istituire al suo interno gruppi di lavoro per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica.	La relazione tecnica in merito alla Commissione mista prevista dalla disposizione in esame - che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Bielorussia - ipotizza l'invio in missione di 2 dirigenti, di cui 1 del MAECI e 1 del MIUR per 3 giorni, e di 2 esperti previsti dal comma quarto dell'articolo 7 (uno per ciascun Ministero, il cui onere per la partecipazione alla Commissione mista è parametrato a titolo prudenziale a quello dei dirigenti) per una spesa così quantificata (a decorrere dall'anno 2021): • viaggio (800 euro x 4 biglietti A/R Roma/Minsk): 3.200 euro; • pernottamento (100 euro x 2 gg. x 4 pp.): 800 euro; • vitto (60 euro x 3 gg. x 4 pp.): 720 euro. TOTALE per MAECI: 2.360 euro dal 2021. TOTALE per MIUR: 2.360 euro dal 2021. La RT precisa che, coerentemente con le modalità di collaborazione utilizzate per l'attuazione di accordi di analoga natura, l'eventuale invio di esperti per l'approfondimento di tematiche settoriali connesse con i lavori della Commissione mista avviene in coincidenza o a ridosso delle riunioni della Commissione stessa.
Articolo 9: prevede la possibilità di modifica dell'Accordo in qualunque momento tramite scambio di note diplomatiche e la via negoziale per la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo.	La relazione tecnica afferma che dalla norma non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto le eventuali future modifiche all'Accordo saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti: quindi, in caso di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, vi sarà apposita autorizzazione con provvedimento legislativo <i>ad hoc</i> ; inoltre, la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) (cooperazione scientifica e tecnologica)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
	che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (art. 1, comma 1, lett. a)) distinti per articolo (in euro)			
	2019	2020	dal 2021
Art. 4	105.000	105.000	105.000
Art. 7	-	-	4.720
TOTALE	105.000	105.000	109.720

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica e suddivisione tra le amministrazioni (in euro)			
Ministero	2019	2020	dal 2021
MAECI	55.000	55.000	57.360
MIUR	50.000	50.000	52.360
TOTALI	105.000	105.000	109.720

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. b) (cooperazione culturale)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 2, par. 2, 3, 4, 6 e 8: prevedono - come forme di collaborazione in campo culturale - la promozione di contatti diretti tra enti, organizzazioni e associazioni in vari settori tra i quali letteratura, <i>design</i> , musica e cinema (par. 2), la promozione di contatti diretti nel campo dell'arte musicale (par. 3), nonché tra le associazioni teatrali, liriche e coreutiche (par. 4), il sostegno allo scambio degli specialisti di folclore e arte popolare (par. 6) e la collaborazione tra enti statali e privati museali ed espositivi (par. 8).	La relazione tecnica afferma che da queste disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni e/o già svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che normalmente si svolgono in modalità telematica. Infatti, essi si limitano a prevedere la "promozione di contatti". Si tratta di una semplice attività di intermediazione e di precisazione dei referenti di settore, e non di organizzazione di eventi o eventuali scambi che verranno favoriti attraverso, appunto, la messa a disposizione di contatti. Pertanto da tali attività non discendono nuovi oneri.
Articolo 2, par. 1, 5 e 7: prevedono forme di collaborazione in campo culturale come l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche (par. 1), la promozione di cooperazione in campo cinematografico (par. 5) e la traduzione di opere letterarie e di ricerca (par. 7).	La relazione tecnica afferma sulle disposizioni in esame quanto segue: - per la cooperazione nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni di rilievo nei vari settori (MAECI) si prevede un onere di 40.000 euro; - per promuovere l'attività cinematografica tra i due Paesi, si prevede l'invio a Minsk di una delegazione di 5 rappresentanti italiani dell'area dirigenziale del MIBAC per 7 giorni

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. b) (cooperazione culturale)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
	(MIBAC), per un costo di 7.600 euro, così ripartito: ○ viaggio (500 euro x 5 biglietti A/R Roma/Minsk): 2.500 euro; ○ pernottamento (100 euro x 6 gg. x 5 pp.): 3.000 euro; ○ vitto (60 euro x 7 gg. x 5 pp.): 2.100 euro; • per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso la partecipazione ad eventi di rilievo (MIBAC): 10.500 euro; • per la concessione di premi e contributi, volti a promuovere in Belarus la traduzione e la divulgazione del libro italiano, nonché per la produzione, il doppiaggio o la sottotitolatura di cortometraggi, lungometraggi e serie televisive, destinate ai mezzi di comunicazione di massa (MAECI): 4.000 euro. TOTALE per MAECI: 44.000 euro. TOTALE per MIBAC: 18.100 euro.
Articolo 3: in tema di cooperazione nel campo della tutela del patrimonio storico e culturale, prevede l'accesso dei ricercatori delle Parti ai rispettivi enti culturali e scientifici, la collaborazione nel campo dell'archivistica e della biblioteconomia, lo scambio di informazioni ed esperienze nei campi dell'archeologia, del restauro e della conservazione del patrimonio culturale, con particolare riguardo agli obblighi imposti dalle Convenzioni UNESCO del 1972 e del 2003.	La relazione tecnica afferma quanto segue: • allo scopo di promuovere la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni a un bibliotecario ed un archivista bielorusi, forfettariamente quantificato in vari settori (MIBAC): 1.920 euro; • l'Italia può inviare in Bielorussia 2 esperti italiani, un bibliotecario e un archivista (2 biglietti A/R Roma/Minsk x 500 euro ciascuno) (MIBAC): 1.000 euro. La RT riporta, inoltre, le seguenti precisazioni: • per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, in linea con la prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti. TOTALE per MIBAC: 2.920 euro.
Articolo 6: prevede il rafforzamento della cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi in campo culturale.	La relazione tecnica afferma che le attività qui indicate non comportano nuovi oneri in quanto rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni, svolti a legislazione vigente.

Disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1 lett. b) (cooperazione culturale)	Elementi forniti dalla relazione tecnica
	Lo stesso Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ha confermato che la disposizione si riferisce ad un'ampia previsione che al momento non trova corrispondenza in alcuna specifica modalità di attuazione e a cui, pertanto, non corrispondono oneri. Pertanto, si tratta di una mera disponibilità a collaborare nel settore dei diritti d'autore.
Articolo 7: prevede il sostegno delle attività degli Istituti e dei Centri di cultura delle Parti, così come il funzionamento delle associazioni culturali, inclusi i Comitati della Società Dante Alighieri.	La relazione tecnica afferma che le attività di sostegno qui indicate non comportano nuovi oneri in quanto rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni, svolti a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2761). La RT precisa, comunque, che allo stato attuale le due Parti contraenti non hanno istituito un Istituto o centro culturale sul territorio dell'altro Paese.
Articolo 8: istituisce una Commissione Mista culturale incaricata della predisposizione dei programmi esecutivi pluriennali per l'applicazione dell'accordo in esame e che si riunirà alternativamente nelle rispettive Capitali, in date da stabilire attraverso canali diplomatici.	La relazione tecnica ipotizza un solo incontro della Commissione nel corso del 2021, con l'invio in missione di 2 dirigenti di cui 1 del MAECI e 1 del MIBAC, per 4 giorni, per cui la relativa spesa viene così quantificata: - viaggio (500 euro x 2 biglietti A/R Roma/Minsk): 1.000 euro; - pernottamento (100 euro x 3 gg. x 2 pp.): 600 euro; - vitto (euro 60 x 4 gg. x 2 pp.): 480 euro. TOTALE per MAECI: 1.040 euro. TOTALE per MIBAC: 1.040 euro.
Articolo 9: prevede la via negoziale per la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo.	La relazione tecnica afferma che dalla norma in esame non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto la risoluzione di eventuali controversie avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri, agli stessi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo di cooperazione culturale (art. 1, comma 1, lett. b)) distinti per articolo (in euro)			
	2019	2020	dal 2021
Art. 2	62.100	62.100	62.100
Art. 3	2.920	2.920	2.920
Art. 8	-	-	2.080
TOTALE	65.020	65.020	67.100

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo di cooperazione culturale e suddivisione tra le amministrazioni (in euro)			
Ministero	2019	2020	dal 2021
MAECI	44.000	44.000	45.040
MIBAC	21.020	21.020	22.060
TOTALI	65.020	65.020	67.100

Riepilogo degli oneri discendenti dai due Accordi e suddivisione tra le amministrazioni (in euro)			
Ministero	2019	2020	dal 2021
MAECI	99.000	99.000	102.400
MIUR	50.000	50.000	52.360
MIBAC	21.020	21.020	22.060
TOTALI	170.020	170.020	176.820

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: per la finalità degli accordi sopra descritti prevede quanto segue: - per l'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>a</i>) (<u>cooperazione scientifica e tecnologica</u>), relativamente agli articoli 4 e 7, è autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dall'anno 2021; - per l'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>), (<u>cooperazione culturale</u>), relativamente agli articoli 2, 3 e 8, è autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri, pari complessivamente ad euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 176.820 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Articolo 4: contiene la clausola di invarianza finanziaria in cui si prevede che dalle disposizioni degli accordi in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione degli articoli: 4 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>a</i>) (<u>cooperazione scientifica e tecnologica</u>); 2, 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>) (<u>cooperazione culturale</u>). Inoltre, agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>a</i>) (<u>cooperazione scientifica e tecnologica</u>) e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>), (<u>cooperazione culturale</u>) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.	La Nota di trasmissione della relazione tecnica ha posto l'approvazione degli articoli 3 e 4 (nel testo attualmente in esame) quale condizione per la positiva verifica della relazione medesima. La condizione è stata recepita dal Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che, per entrambi gli Accordi, tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono configurati come "spese autorizzate" e, quindi, come limiti di spesa: appare dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.

Inoltre, relativamente alla Commissione mista (di cui all'art. 7 dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica), che si riunisce ogni 3 anni a decorrere dal terzo anno dalla ratifica degli Accordi, si osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella RT, ma non emerge espressamente dal testo degli Accordi né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni della Commissione.

Sulla Commissione prevista all'articolo 8 dell'Accordo di cooperazione culturale, la RT ipotizza un solo incontro della Commissione nel corso del 2021 mentre la norma prevede che la Commissione si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali, in date da stabilire attraverso canali diplomatici. Andrebbero dunque acquisiti chiarimenti in merito alle modalità seguite dalla relazione tecnica per la quantificazione di tale onere.

Ferme restando le predette osservazioni, con riferimento ad entrambe le Commissioni menzionate, la RT provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei membri italiani in Belarus: andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari bielorusi.

Si prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'art. 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) (cooperazione scientifica e tecnologica) e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), (cooperazione culturale), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dal 2021 per l'attuazione degli articoli 4 (forme di cooperazione scientifica e tecnologica) e 7 (Commissione mista) dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo bielorusso in materia di cooperazione scientifica e tecnologica. Il successivo comma 2 autorizza la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dal 2021 per l'attuazione degli articoli 2 (forme di collaborazione in ambito culturale), 3 (cooperazione in materia di promozione, conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio storico e culturale) e 8 (Commissione mista) dell'Accordo tra il tra il Governo italiano e il Governo bielorusso sulla cooperazione culturale. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 170.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 176.820 euro a decorrere dal 2021, il comma 3 dell'articolo 3 provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto, sebbene gli oneri derivanti dal provvedimento, pur includendo oneri di missione, siano configurati come limiti massimi di spesa, non si hanno osservazioni da formulare riguardo alla copertura finanziaria degli oneri medesimi, stante l'esiguità dei citati oneri di missione.